

ANNALI
DELLA FACOLTA' GIURIDICA
DELL'UNIVERSITA' DI CAMERINO



VOL. XIV (nuova serie)

Estratti

CAMERINO

2025

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Ignazio Buti, Ignacio De Cuevillas Matozzi, Antonietta di Blase, Luigi Ferrajoli, Giulio Illuminati, Fabian Klinck, Luigi Labruna, Franco Modugno, Pietro Perlingieri, Antonino Procida Mirabelli di Lauro, Francesca Reduzzi, Ingo Reichard, Rosalía Rodríguez López, Martin Josef Schermaier

DIRETTORE SCIENTIFICO

Prof. Rocco Favale

COMITATO DI REDAZIONE

Rocco Favale, Felice Mercogliano, condirettori;
Maria Pia Gasperini, Agostina Latino, Maria Paola Mantovani,
Antonella Merli, Stefano Testa Bappenheim

CONTATTI

rocco.favale@unicam.it; felice.mercogliano@unicam.it

SEGRETERIA

Scuola di Giurisprudenza - Università degli Studi di Camerino
Via A. D'Accorso, c/o Campus Universitario
I - 62032 Camerino (MC)

La Rivista subordina la pubblicazione dei contributi alla
valutazione positiva mediante referaggio esterno in forma anonima.

ISSN (online): 2281-3063

Copyright: Scuola di Giurisprudenza, Università di Camerino

ANNALI
DELLA FACOLTA' GIURIDICA
DELL'UNIVERSITA' DI CAMERINO

VOL. XIV (nuova serie)

PIA STARACE*

*La dimensione etica della utilitas nella interpretazione dei giuristi
romani di età classica***

La recentissima *Wortmonographie* di Joanna Kulawiak-Cyrankowska, pubblicata in traduzione inglese, pone al centro della riflessione il criterio della *utilitas*, alquanto ricorrente nella interpretazione dei giuristi romani in forme (aggettivali, avverbiali, nominative) e impieghi diversi, talvolta accompagnato da genitivi che ne specificano il campo di riferimento, talvolta accostato ad altre espressioni, in contesti e con sfaccettature molteplici.

Data la vastità dei riferimenti disseminati nei testi giuridici¹, l'autrice delimita la sua ricerca, come il titolo illustra, alla *utilitas* nell'ambito della interpretazione giurisprudenziale, e più precisamente alle pronunce formulate esplicitamente *utilitatis causa*, circoscrivendo l'arco temporale di riferimento all'età classica.

L'intento di delineare la portata dell'*utilitas* nel pensiero giuridico romano viene perseguito collocando tale categoria entro la cornice più ampia della tradizione intellettuale filosofica e retorica da cui ella attinge testimonianze selezionate all'uopo, nella persuasione che i confini fra questi ambiti culturali non fossero affatto rigidi nell'antichità a dispetto di quanto possano apparire oggi.

Tale approccio si presenta come differente da quello degli studi preesistenti rispetto ai quali l'autrice mostra una considerevole padronanza bibliografica discutendo le tesi che reputa più significative sin dalla parte introduttiva dove espone lo stato attuale della ricerca con le sue variegata visioni, entro cui ritaglia le linee argomentative e metodologiche che intende seguire nella esposizione.

Il panorama dei contributi che si sono occupati del tema, quando non direttamente, in profili particolari, è parecchio cospicuo². Essi vengono sostanzialmente raggruppati entro due filoni dottrinali: uno per lo più orientato a riconoscere nel richiamo dei giuristi all'*utilitas* un valore puramente pragmatico, ossia volto a soddisfare ragioni pratiche, l'altro orientato a ravvisarvi una portata prettamente teleologica, ossia

* Professore associato. Università degli studi di Bari 'Aldo Moro'. Abilitata alle funzioni di professore di I fascia

** A proposito di J. KULAWIAK- CYRANKOWSKA, *Utilitas in Roman Jurists' Legal Interpretation*, «Postdamer Altertumwissenschaftliche Beiträge, 88» (Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2025) p. 262.

¹ Se ne dà conto in cifre nella tab. 2, p. 222.

² Per uno studio globale della tematica, si rimanda al ricco apparato bibliografico di cui è corredata la monografia. In questa sede mi limiterò a richiamare in nota taluni contributi a supporto degli spunti di riflessione scaturiti dalla mia lettura del volume, ben consapevole della complessità del tema.

volta al perseguimento caso per caso di determinate finalità. Pur considerando valide e imprescindibili entrambe le chiavi di lettura, l'autrice ritiene che esse non siano sufficienti a spiegare pienamente e adeguatamente le peculiarità delle pronunce *utilitatis causa* esaminate nella sua ricerca dalla quale - avvisa il lettore - sono esclusi quei testi in cui ricorrono espressioni come *commodum*, *publice interest* o *publice expedit* che rimandano a un significato lato della *utilitas* come beneficio o interesse.

Sulla base di tali premesse la studiosa si ritaglia un suo spazio di originalità nell'analisi del tema, avvertendo la necessità di esperire altre strade rispetto a quelle sinora percorse, per la comprensione approfondita della portata dell'*utilitas* nelle soluzioni da parte dei giuristi, secondo una prospettiva particolarmente attenta ad includere le fonti filosofiche e retoriche, dall'analisi delle quali ritiene possa constatarsi tangibilmente in che modo e misura entrino in gioco, in stretta connessione con l'*utilitas*, valori come l'*honestas*, la *iustitia*, il *bonum*, l'*aequitas*.

Spunto suggestivo da cui il discorso prende le mosse per giustificare la significativa incidenza che il concetto di *utilitas* in quanto evocativo di una dimensione valoriale, ha avuto nel pensiero giuridico, riviene proprio da una fonte non giuridica, una frase di Orazio, *Sat.* 1.3.98: *Utilitas, iusti prope mater et aequi*, considerata una nitida e inequivocabile attribuzione alla *utilitas* della sua essenza di matrice, origine, madre del giusto e dell'equo.

Molto utilizzate anche le testimonianze ciceroniane estrapolate da opere sia di natura filosofica, sia retorica, sia oratoria. In Cicerone, del cui pensiero, pur manifestato con grande varietà di modulazioni nella sua vasta produzione intellettuale, senza dubbio è riconoscibile una forte eco in non pochi momenti della riflessione di alcuni giuristi classici, si ritrova chiaramente l'idea della convergenza e interazione della *utilitas* con *ius/iustitia*, in un rapporto paritario per cui la norma giuridica era considerata giusta se percepita come utile e dove l'utilità era allo stesso tempo il movente per dare vita a una norma e lo scopo cui avrebbe dovuto tendere la stessa: dunque il *ius* appariva trattenuto nella cerchia dell'*utile*³.

Questo discorso si presta ad un collegamento immediato con la famosa definizione celsina del *ius* come *ars boni et aequi* richiamata da Ulpiano nello studiatissimo frammento tratto dal primo titolo del primo libro delle sue *Institutiones* collocato in apertura del Digesto giustiniano, rispetto alla quale viene messo in evidenza come l'utile risultasse sempre legato al buono ed equo nel diritto romano, dal momento che tutte le arti perseguivano una finalità utile alla vita (*finis utilis vitae*)⁴.

³ Solo per fare alcuni esempi si v. Cic. *off.* 2.3.9-10; 1.31.7.9; Cic. *inv.* 2.53.160; 1.43.155; 1.7.20.

⁴ È una espressione riassuntiva dello stretto nesso fra *ars* e *utilitas* che l'autrice rileva in una serie di passi di matrice filosofica (come Olymp, *In Grg* 12.1), letteraria (Cass. *Inst.* 2 *praef.* 4; Luc. *Par.* 4), oratoria (Cic. *Mur.* 23-24), retorica (Cic. *div.* 1.51.116; Quint. *Inst. or.* 2.17.1), grammaticale (Mar. Victorin. *Ars GL* 6, p.3 l.2-5; Pseudo-Asper *Ars maior*, GL 5, p. 547, l. 5).

Lo studio poi entra sempre più nel vivo e si articola in una serie di dimostrazioni dell'assunto iniziale, inanellando una rassegna di testi giuridici scelti⁵, sempre corredati di traduzione, rispetto ai quali poi sono illustrati il contenuto e il problema in oggetto, in funzione della spiegazione del ricorso alla *utilitas* da parte dell'autore di turno, costantemente riferibile a valori etici. Ciò, avendo fatto propria preliminarmente l'assunzione kaseriana della presunzione di autenticità delle fonti esaminate⁶, pur dichiarando di non voler affatto eludere lo sforzo di considerare la *duplex interpretatio* ove si sospettasse l'eventuale intervento sul testo originario della mano compilatoria.

Il procedimento logico che l'autrice dichiara di adottare è quello 'a cascata', in cui ogni segmento della trattazione costituisce il presupposto di quello successivo, in una struttura concatenata che si tiene insieme in un blocco unitario, un impianto che denota una solida convinzione nella propria ipotesi di ricerca e nel contempo si mostra audace perché affronta l'insidia di funzionare nel suo complesso soltanto se ogni sua parte funziona e si incastra con tutto il resto.

Tra gli innumerevoli spunti di riflessione che questa monografia ha il pregio di suscitare, pongo in evidenza due dei passaggi più rilevanti e delicati della monografia, quelli che a mio avviso tengono insieme la trama dell'intero ragionamento in un costante contrappunto fra gli ambiti culturali, soprattutto retorico e giuridico.

Il primo riguarda la lettura di D.1.1.1.2 (Ulp. 1 *Inst.*), passo che, per quanto notissimo, trovo comunque utile riprodurre:

Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. privatum ius tripartitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus.

Tale paragrafo del frammento ulpiano di apertura del Digesto costituisce oggetto di riflessione mirata, in una certa misura autonoma e quasi separata rispetto ad una considerazione della trama complessiva del discorso condotto dal giurista in tutto D.1.1.1^{pr.}-2⁷.

⁵ Degli ottantadue frammenti contenenti esempi di opinioni *utilitatis causa* - dato numerico che si desume da una delle tabelle collocate nella ultima sezione della monografia (n. 3 p. 223) - i passi non esaminati nel corpo della trattazione sono raccolti nell'appendice con traduzione e senza un commento esteso.

⁶ Il riferimento è a M. KASER, *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung*, Wien-Köln-Graz, 1972.

⁷ Per quanto notissimi, trovo opportuno riferire qui anche i paragrafi precedenti del passo ulpiano, ai fini di una comprensione della trama del frammento nella sua interezza: D.1.1.1^{pr.}-1: *Iuri operam datum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. 1. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam*

Circa il genitivo *huius studii* l'autrice ritiene che *studium* non si identifichi con il *ius/ars* menzionato in precedenza, e che quel concetto non vada riportato al contesto degli studi giuridici, indicando invece un tipo di attività che comporta un impegno intellettuale intenso, persistente e appassionato che procura grande piacere in chi lo esercita (come nella definizione ricavabile da Cic. *inv.* 1.36)⁸. Il genitivo, alla luce di altri elementi riscontrabili, potrebbe intendersi come un genitivo di proprietà poiché è accompagnato dal verbo ausiliare *esse*, e rivestire il significato di 'avere una qualità', 'essere un segno, una manifestazione di qualcosa'.

La studiosa, nell'intento di segnare il passo rispetto alle analisi sinora condotte in dottrina aprendo una nuova prospettiva interpretativa, opera uno 'shift' nell'approccio a tale brano. Infatti, a suo avviso, il senso più autentico del discorso ulpiano si riesce a cogliere pienamente non partendo dalle prime parole (che peraltro comporterebbero una ripresa di quanto detto in premessa), ma dall'espressione *positiones*, che deriva da *ponere* e, nel contesto di una attività realizzata diligentemente e con passione (*studium*), costituisce 'ciò che viene proposto per la considerazione', *fundamentum quo argumenta innituntur*⁹. In tale significato parrebbe avvertirsi una eco del pensiero retorico greco, in particolare dei termini *thesis* e *thema* che convergono, con lievi differenze, nell'indicare la base degli argomenti. *Thesis* richiama le esercitazioni giovanili che nelle scuole greche si dicevano *progymnasmata*, esercizi che precedevano l'insegnamento specifico del retore, una pratica riscontrabile anche presso le scuole latine in forme un po' differenti (troviamo *propositum*, *consultatio* o *quaestio infinita* nel linguaggio di Cicerone), in cui si affrontavano problemi di carattere generale, punto di partenza per poi indagare le circostanze e l'essenza, ed elaborare una ipotesi con le relative argomentazioni a sostegno. *Thema*, invece, si riferisce alla questione di fatto e di diritto che introduceva una controversia, individuava l'oggetto della disputa e ne delimitava i confini a cui il retore doveva attenersi nella declamazione.

profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes.

⁸ Cic. *inv.* 1.36: *Studium est autem animi assidua et vehementer ad aliquam rem adplicata magna cum voluptate occupatio ...* Secondo G. ARICÒ ANSELMO, *Ius publicum – Ius privatum in Ulpiano Gaio e Cicerone*, in *AUPA*, 37, 1983, pp. 454 e 473, proprio in linea con l'enfasi del discorso ulpiano del §1, alla parola *studium* va attribuito proprio il senso ciceroniano espresso in *inv.* 1.36, di 'fervida applicazione', 'appassionata dedizione'. Dunque, *huius* sarebbe da intendersi come aggettivo dimostrativo e non come pronome riferito a *iuris*; e *huius studii* sarebbe espressione riassuntiva dei compiti a cui i giuristi si applicavano secondo la descrizione del §1 (*aequum ab iniquo separare, licitum ab illicito discernere...*). Tale significato è condiviso da G. FALCONE, *La 'vera philosophia' dei 'sacerdotes iuris'. Sulla raffigurazione ulpiana dei giuristi (D.I.1.1.1)*, in *AUPA*, 49, 2004, pp. 84 ss., il quale, peraltro ravvisa nell'incalzante ripetersi del participio presente nel §1 (... *separantes, ...discernentes, ... cupientes, ...affectantes*), l'accentuazione del quotidiano e incessante impegno dei giuristi verso la *iustitia* e l'*aequum*, che si esplica nei due ambiti del *ius publicum* e del *ius privatum*.

⁹ Tale accezione di *positio* è tratta da E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis III*, Patavii, 1805, p. 476.

Insomma, le *duae positiones publicum* e *privatum* metaforicamente avrebbero ricalcato la coppia retorica *thesis* e *thema*, leggermente diverse ma assimilabili in quanto basi delle considerazioni esposte.

Dal momento che i destinatari delle *Institutiones* di Ulpiano erano coloro che si sarebbero dedicati a coltivare il diritto, i quali preliminarmente avrebbero intrapreso un percorso di formazione che dava importanza agli esercizi retorici e declamatorii¹⁰, se ne trae che questo aspetto avesse giocato un ruolo non irrilevante nel discorso di Ulpiano.

Posto che le parole di Ulpiano lasciavano risuonare non poche nè trascurabili influenze retoriche, è proprio in ragione dei rilievi appena avanzati che vanno letti i termini *publicum* e *privatum*; essi coinciderebbero con le due *positiones studii* da cui derivano gli argomenti. Ella dice che si potrebbero tradurre non come aggettivi dello *studium* ma al neutro, come ‘ciò che è pubblico’ e ‘ciò che è privato’, il che renderebbe la lettura più semplice e diretta nel senso che le due *positiones* coinciderebbero con i pilastri fondanti delle deliberazioni dei giuristi. Essi attenevano ai due ambiti del diritto, accostabili rispettivamente, seguendo nella lettura del testo, il primo a *quod ad statum rei romanae spectat*¹¹ e *publice utilia*, e il secondo a *quod ad singulorum utilitatem* e *privatim utilia*. Inoltre, l’espressione verbale *spectat ad* con riferimento sia alla *res publica* sia agli individui, sarebbe indicativa dell’impostazione teleologica ulpiana rivestendo il significato di ‘tendere a qualcosa’, ‘mirare a raggiungere’, ‘andare in una certa direzione’, proprio quella per cui l’*ars* dei giuristi veniva praticata nel senso del *bonum, aequum* e *utile*¹². A questo

¹⁰ Nella ricostruzione di I. LANA, *Il primo approccio degli studenti romani con la legge alla scuola del retore*, in *Klio*, 61, 1979, pp. 89 ss., gli studenti pervenivano ad una cultura giuridica non attraverso uno studio specialistico e sistematico ma esclusivamente e sommariamente per la via della retorica.

¹¹ La definizione di *ius publicum* viene incentrata da Ulpiano non intorno al concetto di *utilitas*, come nel caso del *ius privatum*, ma dello *statum rei publicae*, il che potrebbe costituire il frutto di una precisa scelta volta a rimarcare un’idea di stabilità politico-istituzionale, proveniente da un giurista inserito nella macchina di governo. In questo senso, G. FALCONE, *Un’ipotesi sulla nozione ulpiana di ius publicum*, in M. BACCARI, C. CASCIONE (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione II*, Napoli, 2006, pp. 1183 ss.

¹² La traduzione risulterebbe la seguente: “Di questo impegno fervido e appassionato due sono i pilastri fondanti: ciò che è pubblico e ciò che è privato”. Subito dopo però si specifica *publicum ius est...* quindi emerge inequivocabilmente che *publicum* è aggettivo da riferire a *ius*. Questo passaggio sembrerebbe tralasciato nel ragionamento, laddove l’autrice dà invece rilevanza all’oggetto di ‘ciò che è pubblico’, ovvero *quod ad statum rei romanae spectat*, e di ‘ciò che è privato’, ossia *quod ad singulorum utilitatem*, accomunati a suo avviso dal concetto di *utilitas* che riscontra essere confermato dalle parole immediatamente successive: *sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim*. A mio avviso la presenza della parola *ius* rende evidente che, mentre l’ambito del diritto definito pubblico si riferisce allo *statum rei Romanae*, quello denominato privato riguarda il conseguimento dell’interesse dei *cives* considerati *uti singuli*. Poi Ulpiano prosegue spiegando che alcune cose hanno una rilevanza collettiva mentre altre ne hanno una privata. E infine passa ad articolare ciò che attiene alla sfera pubblica del diritto con un elenco che parrebbe non esaustivo ma molto indicativo: il diritto sacro, i sacerdoti, le magistrature. Del diritto privato, invece, individua tre parti fondate rispettivamente sui precetti naturalistici, delle genti e civilistici. In proposito, G. FALCONE, *Un’ipotesi*, cit., p. 1193 s., osserva che tale precisazione non può dirsi dualistica dal momento che alla triade pubblica *in sacris, sacerdotis, magistratibus consistit*, è affiancata quella privata spiegata come il risultato di

punto l'autrice desume che l'*utilitas publica* e l'*utilitas privata* costituivano i due aspetti fondamentali su cui doveva concentrarsi l'attenzione di ogni giurista.

L'ispirazione del pensiero ulpiano, così inteso, andrebbe ricercato in un passaggio particolarmente significativo della *Pro Murena* di Cicerone (*Mur.* 23-24), dove venivano esposte le ragioni per le quali a chi eccelleva nell'arte della guerra andava riconosciuta una *summa dignitas*. Si trattava altresì di un'attività improntata a una *summa utilitas* perchè tramite il consiglio sapiente e l'assunzione del rischio, costoro consentivano ai cittadini di godere sia di ciò che era pubblico che di ciò che era privato. Nella stessa orazione, su un fronte opposto, vi è la giurisprudenza come *ars imperfecta* perchè incapace di produrre simili benefici. L'autrice intende anche in questo caso sottolineare come l'*utilitas* contraddistinguesse ogni attività diligentemente coltivata¹³.

Peraltro, *utilitas publica*¹⁴ e *utilitas singulorum*¹⁵ sia con riferimento alla tradizione intellettuale (ella annovera tra gli esempi rilevanti oltre ai passi di Cicerone, anche due passi di Tacito e di Marco Aurelio) sia al pensiero giuridico, sono considerate categorie

praecepta naturalia, iuris gentium et civilia. È probabile che Ulpiano avesse l'obiettivo di far rientrare i giuristi-*sacerdotes* (non a caso anteposti ai magistrati) a pieno titolo nel *ius publicum* che aveva di mira lo stabile assetto (così andrebbe inteso *statum*) della *res Romana*.

¹³ Il richiamo alla *Pro Murena* di Cicerone per la forte rispondenza dei temi affrontati e delle modalità espressive adoperata costituisce con elevata probabilità l'oggetto della replica di Ulpiano in chiave antitetica, illuminante per cogliere il riferimento alla dedizione dei giuristi verso una *vera non simulata philosophia*. Tra i diversi contributi, nello specifico si segnala l'accurata riflessione di G. FALCONE, *La 'vera philosophia'*, cit., pp.1 ss. Una suggestione si ricava anche da Quintiliano (*Inst. or.* 12.3.9-12) che svaluta i giureconsulti considerandoli oratori falliti che per questo hanno declinato verso il diritto, o uomini pigri che hanno trovato rifugio nello studio delle formule dell'albo pretorio e delle leggi, giustificandolo agli occhi altrui come più utile, e che si sono dati una infarinatura di filosofia, spesso facendosi passare per filosofi, dal momento che *philosophia simulari potest, eloquentia non potest*.

¹⁴ *Utilitas publica* è espressione che ricorre massicciamente nei testi di età severiana. Affronta approfonditamente i numerosi risvolti del ricorso a tale criterio R. SCEVOLA, *'Utilitas publica' II. Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova, 2012, p. 7 s. Con riguardo ai criteri limitrofi di *utilitas communis* e *utilitas rei publicae*, osserva che la giurisprudenza anteseveriana appariva poco interessata a impiegarli nella risoluzione di controversie privatistiche in quanto ritenute poco rilevanti ove occorresse cercare argomentazioni e ragionamenti per dare fondamento a una specifica interpretazione. Rileva altresì che «l'apparato concettuale utilitaristico di matrice ciceroniana attinente al discorso pubblico, avrebbe costituito fino al periodo identificabile con la monarchia di Marco Aurelio un presupposto indiscusso dell'assetto costituzionale, muovendo dalla pacifica adesione al quale si sarebbe assicurata la cornice indispensabile al perfezionamento delle transazioni private». Un mutamento può registrarsi in età domiziana per alcune influenze greche a livello di giustificazioni ideologiche di questioni giuridico-pratiche, ma è in età severiana che si manifesta una netta preferenza del concetto di *utilitas publica* rispetto alla *utilitas rei publicae* su tematiche nevralgiche per gli interessi dell'amministrazione imperiale (stato delle persone, tutela interdittale di luoghi pubblici, aggregazioni sociali e attività criminali).

¹⁵ Nella lettura di G. ARICÒ ANSELMO, *Ius publicum*, cit., p. 460, l'*utilitas singulorum* dell'ulpiano D.1.1.1.2 rileva solo ai fini della qualificazione del *ius privatum* e non anche del *ius publicum*, distinzione che non viene offuscata neppure dagli avverbi *publice* e *privatim* impiegati successivamente, i quali non qualificano il *ius* ma soltanto quella *utilitas* che prima è servita a determinare il concetto di *ius privatum* volendo intendere che essa può concorrere con un utile collettivo.

complementari, affatto collidenti, anzi convergenti o persino coincidenti.

L'altro punto rilevante della trattazione è quello della riconducibilità delle pronunce giurisprudenziali *utilitatis causa* al terreno della contrapposizione fra interpretazione *pro scripto* e *contra scriptum*, uno schema molto utilizzato nella retorica, una sorta di *leit motiv*. Esempi si traggono dal *De inventione* di Cicerone (1.38.68-69), dove si esortano i giuridici ad intendere le leggi nella loro essenza, per equità, in ragione del bene comune, superando la rigorosa adesione alle formulazioni letterali; o anche in diversi passaggi quintiliani della *Institutio oratoria*, di cui viene esposto il contenuto (il testo viene citato in nota); e il retroterra di tale contrapposizione fra espressione letterale ed eccezione si riconduce alle categorie ermagoree (II sec. a.C.) *κατά ρετόν και υπεχάίρεσιν* (speculari rispetto a *dictum et exceptio*). Sicchè, attraverso la lente filosofico-retorica l'autrice constata come il superamento dell'interpretazione rigorosa della norma scritta in favore del prevalere della ragione più profonda alla base della norma stessa (la *voluntas legis*), il più delle volte coincida con l'apertura a principii e valori vantaggiosi tanto per i singoli quanto per la collettività.

La contrapposizione interpretazione *ex scriptione/non ex scriptione* può valere ovviamente solo rispetto ad una norma scritta e i retori fanno riferimento a quella. Invece, con riguardo al diritto romano, l'interpretazione contro la lettera della legge, precisa l'autrice, era più complessa data la diversità delle fonti giuridiche e delle loro origini: «Hence, the *ex utilitate, non ex litteris interpretari* approach should be understood more broadly, as an interpretation that departs from its literal and strict understanding of what is prescribed, prohibited and permitted, regardless of the source of law» (p. 127). Con questa considerazione ella trasla lo schema retorico all'ambito giuridico sovrapponendovi l'antitesi *ex utilitate/ex subtili et stricta ratione interpretari* che si esplica su diversi piani e con modalità peculiari, dove la chiave di volta è sempre costituita dall'*utilitas*. I giuristi vi ricorrevano, cioè, per rompere l'univocità di un'entità normativa o di un'espressione semantica, oppure per coprire un contesto più ampio con un certo termine, per modificare la cerchia dei destinatari di una norma giuridica, o anche per aiutare a sciogliere talune ambiguità. Accanto alla contrapposizione suddetta, colloca anche il sillogismo (o *ratiocinatio*), un procedimento interpretativo *ex sententia/aequitate/voluntate/utilitate* che si distingue da quella precedente perché va oltre il testo normativo relativamente a situazioni in esso non contemplate, non invece contro le sue prescrizioni (Quint. *Inst. or.* 7.8.1). E vi fa rientrare una serie di testimonianze nelle quali il richiamo all'*utilitas* riveste lo scopo di colmare delle lacune normative dell'ordinamento.

In conclusione, l'autrice esprime la sua persuasione circa la corrispondenza ontologica fra l'*utilitas* giurisprudenziale e l'*utilitas communis* di tipo retorico e filosofico, a prescindere dalla esplicitazione del suo contenuto nelle diverse pronunce dei giuristi. Il criterio non rilevarebbe, cioè, come manifestazione del loro pragmatismo rispetto ad una

determinata soluzione, ma andrebbe osservato come concetto capace di rimandare alla regola fondamentale dell'interpretazione giuridica, riflettendo lo sforzo assiduo dei giuristi nel correggere interpretazioni rigorose e nel superare il dato letterale delle norme per fare spazio alla penetrazione dei principii etici. L'*utilitas* si dimostra dunque un criterio che ha plasmato l'intera pratica dell'interpretazione giuridica come elemento strategico del ragionamento giuridico per implementare e sviluppare creativamente il diritto, non riducibile al solo pragmatismo. Nella sua fusione costante col *bonum et aequum*, l'*utilitas* rappresenta un paradigma universale, uno strumento di pensiero poliedrico, guida per l'interpretazione giurisprudenziale, simultaneamente valida per creare diritto, in senso correttivo o con funzione di stabilizzazione o persuasione, una clausola generale valida sia per argomentazioni che comportano una deviazione dalla regola, sia come norma supplementare nei casi di decisioni *utilitatis causa* accolte nel *ius receptum*, sì funzionale alla pratica ma soprattutto a tutto ciò che è *bonum et aequum*¹⁶.

Non si può certo negare che nell'universo culturale dei giuristi, sin dalla loro formazione, vi sia una osmosi, una presenza forte, una traccia evidente di concetti di ascendenza retorico-filosofica. Effettivamente persino per l'*utilitas*, una nozione che riporta al piano 'economico' della riflessione, nelle numerose pronunce dei giuristi che vi si richiamano, il tipo di approccio è in termini non quantitativi ma qualitativi, potremmo dire sociologici, di importanza, di necessità, che pongono l'accento sulla dimensione valoriale. Non che i giuristi non fossero coscienti del carattere economico dei fatti loro sottoposti e neppure all'asciutto circa i meccanismi essenziali del mercato e della gestione finanziaria a cui eventualmente tali fatti andavano ricondotti, ma non ragionavano in chiave squisitamente economica¹⁷ e impiegavano concetti appartenenti alla cultura filosofica, morale e retorica del mondo greco-romano, in cui l'*aequitas* spesso poteva giocare un ruolo rilevante¹⁸.

Ma non per questo la prospettiva del giurista che ricorreva alla *utilitas* è la stessa del

¹⁶ Molto diverso il punto di vista di M. NAVARRA, *Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi romani*, Torino, 2000, pp. 177 ss., secondo la quale le soluzioni giurisprudenziali *utilitatis causa* che introducono regolamentazioni eccezionali, innovative, diverse rispetto all'esistente non si riferiscono alla *ratio* originaria delle soluzioni stessa, ma alla motivazione che ne ha determinato l'approvazione da parte della generalità dei giuristi rendendola *ius receptum*: «Se non è dunque escluso che il giurista si faccia guidare dal "valore" *utilitas*, ciò non si riflette però a livello argomentativo: l'*utilitatis causa* tendenzialmente non riguarda la creazione della soluzione ma il suo accoglimento» (p. 179).

¹⁷ Poteva persino capitare che il *pretium* delle cose non sempre fosse legato al loro valore obiettivo. È quanto osserva M. BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari, 1998, p. 11, nel rilevare come potessero talvolta incidere i particolari vincoli affettivi. Significativo il caso di un patrono che non volle farsi escludere dai beni del liberto nonostante l'eredità fosse passiva. Costui, come spiega Giavoleno, stimava il patrimonio del liberto *animo potius quam aliorum computatione* (D. 38.2.36, Iav. 8 epist.).

¹⁸ In questo senso D. MANTOVANI, *Inter aequum e utile. Il diritto come economia nel mondo romano?*, in E. LO CASCIO, D. MANTOVANI (a cura di), *Diritto romano ed economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, Pavia, 2018, pp. 797 ss.

filosofo o dell'oratore. Questi ultimi osservano l'ordinamento giuridico (anche in polemica con i giuristi) da un punto di vista per così dire 'esterno', come sistema di norme che regolano i rapporti di una società a livello pubblico e privato insieme, con equilibrio e per il vantaggio di tutti in quanto singoli e in quanto collettività organizzata, non in termini pratici ma ideali, in un'ottica di onestà e correttezza. Ed è in quest'ottica che l'*utilitas* può assumere il valore di una componente inscindibile del diritto/ordinamento sia come motore, sia come mezzo per la realizzazione del buono, del giusto, dell'equo.

Il giurista, invece, non si misura con concezioni e teorie astrattamente valide di per se stesse, per quanto esse facciano parte del suo bagaglio culturale, ma è calato nel vivo delle problematiche concrete presentate *cotidie* dal fluire del diritto, ragiona sui casi pratici cogliendone le specificità, è chiamato a offrire soluzioni indicandone la disciplina e la tutela applicabile, anche quando incentra sull'*utilitas* il suo ragionamento, grimaldello tecnico, talvolta - è innegabile - permeabile a principi di ordine etico. Laddove il diritto esistente non sembra offrire una regolamentazione appropriata, né tale da riuscire a contemperare gli interessi in gioco, eventualmente propone vie alternative che sortiscono un risultato profittevole al singolo oppure alla collettività o ad entrambi contemporaneamente, per ragioni di volta in volta da individuare. Ciascun termine - *utile*, *honestum*, *bonum*, *aequum*, *iustum* - designa un suo proprio campo semantico che può combaciare, può intersecarsi, oppure distinguersi, e viene richiamato con sfumature alterne per giustificare talune interpretazioni dettate da determinate circostanze, nella plasticità e controversialità dell'applicazione del diritto.

Si ha l'impressione che l'autrice ritrovi indistintamente in tutte le interpretazioni *utilitatis causa* dei giuristi classici - di cui nel testo seleziona alcuni frammenti, riportando la parte restante in appendice - una chiave di lettura sostanzialmente 'giusnaturalistica' che ne costituirebbe il filo rosso. Il giurista sembrerebbe esercitare il suo specialismo sempre indossando gli occhiali del filosofo o dell'oratore, attingendo dall'insegnamento di costoro di sana pianta i concetti fondanti.

In questo discorso, al notissimo frammento ulpiano (in particolare al §2 di D.1.1.1) viene affidato un ruolo emblematico nella dimostrazione della funzione dell'*utilitas* come tramite di contenuti etici nell'esercizio del compito del giurista di interpretare il diritto, definita da Celso *ars boni et aequi*.

Esso descrive il ruolo del giurista nel contesto in cui Ulpiano opera, all'esito di una lunga evoluzione che risale ai pontefici, sottolineandone l'elevato specialismo e la sua imprescindibilità in quanto riferimento culturale e sociale, la sua capacità di prestare costante attenzione sia all'interesse della collettività che al vantaggio dei singoli, contemperando il *bonum* e l'*aequum* ai fini della realizzazione di una giustizia distributiva e premiale e, ove occorra, anche sanzionatoria, e ciò anche in chiave 'politica', rivendicando

una sorta di primato dinanzi al prevalere della produzione normativa del principe.

Anche altri tre frammenti di giuristi severiani, Papiniano, Paolo, e Modestino, affrontati proprio nella parte iniziale della esposizione, sono posti a fondamento della chiave di lettura dell'autrice: D. 1.1.7.1 (2 *def.*), in cui Papiniano mette in rapporto l'*utilitas publica* con il triplice scopo della particolarissima attività normativa esercitata dal pretore tramite l'editto e nelle pieghe del processo (*adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam*), dando corpo al *ius praetorium* che si distingue dal *ius civile*, pur presupponendolo; D. 1.1.11 (14 *ad Sab.*), dove Paolo, specificando due dei modi di intendere il *ius*, mette in risalto l'importanza del criterio dell'utile nel *ius civile*, mentre del *ius naturale* il suo contemplare ciò che è sempre buono ed equo; D. 1.3.25 (8 *resp.*) dove Modestino afferma che sarebbe contrario alla ragione del diritto intendere con eccessiva severità e durezza contro il bene di tutti quelle norme che sono state introdotte *pro utilitatem hominum*.

Effettivamente la giurisprudenza severiana appare maggiormente propensa alla penetrazione di istanze morali nella pratica del diritto (per quanto ciascun giurista mostri sfumature diverse)¹⁹. Non è certo irrilevante che il criterio della *utilitas* ricorra in un numero di pronunce altamente più frequente nei giuristi tardo-classici (ben sessanta), a fronte di una sola nei giuristi del primo periodo classico e delle diciotto pronunce nella media età classica, molte delle quali rivenienti da opere di commentario all'editto (trentacinque), di letteratura casistico-problematica (ventuno), e di commentari ad opere di altri giuristi (dodici), come si può constatare dalle utili tabelle che accompagnano il libro (mi riferisco rispettivamente alla n. 3 e alla n. 5). Per giunta si coglie una prevalenza dei richiami a valori come *veritas*, *humanitas*, *religio*, *dignitas*, *iustitia* in seno alle pronunce *utilitatis causa* prevalentemente nei passi di Papiniano e di Ulpiano, rispetto alle volte più sporadiche registrabili nei passi di Gaio, Proculo e Marcello (tab. n. 7). Tale inclinazione severiana verso i motivi etici riveste particolare risalto nell'intero discorso tanto da apparire assorbente, pregnante ed estendibile 'a cascata' retrospettivamente a tutta la giurisprudenza classica precedente.

Credo invece che per restituire con maggiore realismo il variegato approccio con cui ciascun giurista della prima e media età classica si accostava ai problemi e in quale chiave faceva ricorso al criterio della *utilitas*, non possano trascurarsi i rispettivi contesti economici, sociali e politici in cui ogni contributo di pensiero era maturato senza trascurare le singole personalità, sensibilità, formazione che vi sono riflesse.

¹⁹ In tal senso molto limpide le riflessioni di M. BREONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1984², pp. 28 ss.: nel peculiare mondo spirituale dell'età severiana «diviene sempre più manifesta la tendenza "monarchica" del principato e la giurisprudenza si muove lungo una linea che non è più quella dei primi due secoli». Negli scritti giuridici di età severiana intorno al diritto naturale, che si definisce come un ordinamento autonomo con principi suoi propri, si concentra l'attenzione dei giureconsulti: essi, «proclamandosi 'sacerdoti' e 'filosofi' quasi rivendicano a sé una grande responsabilità etica» (34).

Non trovo che l'*utilitas*, *privata* o *publica*, costituisca un elemento distintivo e fondante dell'*ars* dei giuristi. Quest'ultima si caratterizza per il suo essere una tecnica specialistica che definisce la realtà, forgia le figure, le regola, che attaglia i suoi concetti e i suoi metodi alle situazioni concrete; e ciò implica una perizia particolare nell'uso degli 'attrezzi del mestiere', nell'esercizio dell'attività interpretativa che ai giuristi viene riconosciuta dalla società e che essi rivendicano²⁰, capace di temperare per quanto possibile i principii e valori a cui i comportamenti dei singoli, in quanto tali o come collettività, debbono attenersi. L'*utilitas* è uno degli strumenti ermeneutici nelle mani dei giuristi, che tessono la trama dell'ordinamento, anche rispetto alle costituzioni imperiali, rendendola coerente ed equilibrata, evitando spesso il ricorso ad interventi normativi *ad hoc*²¹.

Nonostante la ricerca abbia delimitato sin dall'inizio il suo campo di indagine alle pronunce *utilitatis causa*, ritengo che una maggiore considerazione degli impieghi dell'aggettivo *inutilis* avrebbe consentito di scandagliare ulteriormente le sfaccettature dell'*utilitas* nella sua dimensione pratica, posto che normalmente *inutilis* connota l'invalidità/inefficacia/insussistenza-irrelevanza di un atto, una disposizione, un negozio e dunque non riveste propriamente il significato contrario rispetto all'onesto, al buono e all'equo, come ci si potrebbe aspettare conferendo all'*utilitas* una portata etica.

Inoltre, la complessità della riflessione sull'*utilitas* non può esimersi dal considerare l'aspetto processuale, ossia quello relativo alla previsione da parte del pretore di *actiones utiles*, proprio nell'intento di apprestare strumenti di tutela anche per ipotesi che il *ius civile* in senso stretto non contemplava. È pur vero che il pretore in questi casi era spesso guidato da ragioni di equità, giustizia o necessità, ma le azioni utili, come anche quelle in

²⁰ Si pensi alla nota frase pomponiana di D.1.2.2.13 (*lib. sing. ench.*): [...] *Constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus per quem possit cotidie in melius produci.*

²¹ M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 2024²⁴, pp. 237 ss., esamina l'articolato e non semplice rapporto fra attività normativa imperiale e giurisprudenza, mai contrapposti in rigidi blocchi ma in una sorta di dialogo permanente. Rileva la «funzione unificatrice» della giurisprudenza rispetto al carattere episodico della legislazione imperiale: «Fra i suoi compiti vi è quello di guadagnare, o riguadagnare, di volta in volta l'equilibrio 'formale' dell'ordinamento. [...] La giurisprudenza dà rilievo ai criteri equitativi che ispirano spesso la legislazione imperiale e non rinuncia a coglierne la forza innovatrice. Ma di fronte al suo procedere saltuario, e alle sue ragioni spesso contingenti, essa, in quanto scienza, si considera custode di una *ratio* più profonda, da cui dipende l'unità e la continuità del diritto» (246). Questa funzione armonizzatrice, per esempio, può riscontrarsi nel ricorso alla *utilitas publica*, nozione in gran parte ascrivibile alla elaborazione concettuale dei giuristi severiani, impegnati a rivestire un importante ruolo di mediazione rispetto alle tendenze autoritarie della dinastia al potere. È quanto emerge dall'approfondito studio di R. SCEVOLA, 'Utilitas publica' II, cit., p. 372, per il quale «l'*utilitas publica* si configura quale argomentazione idonea a risolvere conflitti normativi o interpretativi; come *ratio* rafforzativa di singole soluzioni, la logica giuridica delle quali non sembrerebbe ferrea e incontrovertibile; infine, come mezzo derogatorio alla disciplina ordinaria, laddove soccorrano specifici motivi di vantaggio per l'autorità imperiale». Potrebbe quindi anche rimandare a un significato di opportunità o opportunismo politico che non ha nulla a che vedere con l'*honestas* e l'*aequitas*.

factum, costituivano null'altro che una risposta concreta di natura processuale tipica del meccanismo edittale di adeguamento alle esigenze nascenti dalla vita del diritto²².

Ravviserei, quindi, nel concetto di *utilitas*, ampiamente impiegato nelle interpretazioni dei giuristi soprattutto in età medio e tardo-classica una insita, costitutiva, valenza concreta, che implicava valutazioni di opportunità, quando non di opportunismo (per esempio con riguardo ad alcuni interventi normativi imperiali), una stretta aderenza rispetto alle situazioni contingenti e agli interessi in gioco, talvolta anche funzionale alle penetrazione di valori come la giustizia, l'equità, il *bonum*²³.

Bari, agosto 2025

²² Significativo D. 19.5.11 (Pomp. 39 *ad Q. Muc.*), un passo da cui emerge come il pretore, nel sottoporre ad esame critico le leggi, intervenga ad integrare le azioni che derivano da queste, colmando le lacune, se reputa la legge stessa *iusta ac necessaria*; ne è un esempio la legge *Aquilia* su cui egli modella e introduce altre azioni perché *utilitas eius legis exigit*. Su questo passo, nell'ambito di una disamina su *aequitas civilis* (criterio intrasistemico, che funziona entro i limiti dell'ordinamento, analogico o innovativo) ed *aequitas naturalis* (criterio extrasistemico tale da limitare l'applicazione di un certo regime giuridico oppure da introdurre un precetto giuridico contrario alla logica interna dell'ordinamento), si v. M. BREONE, *Storia*, cit., pp. 333 ss.

²³ Neppure escluderei che l'*utilitas*, analogamente a quanto può dirsi per ogni termine assiologico (si pensi all'*aequitas*), abbia attraversato una storia, che abbia avuto una evoluzione semantica, pur persistendo un nucleo di significato, abbracciando nel corso del tempo, più spiccatamente in età tardo-classica, in alcuni casi, anche la dimensione etica. In questo senso raccolgo la suggestione che scaturisce dal contributo di D. MANTOVANI, *L'aequitas romana: una nozione in cerca di equilibrio*, in D. MANTOVANI, S. VECA (a cura di), *Quante equità?*, Milano, 2017, pp. 15 ss.